

(N. 2469)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1976

Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari

ONOREVOLI SENATORI. — I recenti avvenimenti, seguiti alle rivelazioni di fonte americana sull'attività svolta anche nel nostro Paese da compagnie multinazionali, hanno messo in luce l'esistenza di un sottobosco di affaristi, di mediatori, di speculatori. Tutti costoro operano ai margini della legalità, molto spesso attraverso società di comodo, allo scopo di favorire questo o quel contratto. Il sistema, altamente deplorabile sul piano generale, diventa addirittura inammissibile quando interessa i problemi della Difesa.

D'altra parte, le Forze armate nel loro complesso sono, per generale riconoscimento, un organismo sano e non debbono essere coinvolte negli scandali e nelle vicende giudiziarie d'ogni giorno. Nè è possibile accettare che, sotto pretesto di indagare sulla correttezza delle forniture militari, si arrivi, o

si tenti di arrivare, a mettere in discussione certe scelte tecniche, che sono legate agli orientamenti strategici generali della nostra Difesa. Orientamenti in molti casi derivanti, non soltanto da esigenze di carattere interno, ma anche dagli impegni internazionali sottoscritti per voto parlamentare e soltanto per voto parlamentare revocabili.

Di qui l'esigenza di fissare bene i termini dell'inchiesta parlamentare sulle forniture militari, da un lato salvaguardando il buon nome delle Forze armate, alle quali compete il diritto e il dovere di fornire le motivazioni tecniche poste alla base di ogni scelta d'acquisto, dall'altro lato mirando a identificare tutti coloro, politici e civili, che sui contratti realizzano illeciti profitti. In altre parole, quelli che noi dobbiamo individuare e colpire sono gli speculatori e i disonesti, ma non per punire le Forze armate, bensì per difenderle e potenziarle.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle forniture e commesse di armi, mezzi militari, equipaggiamenti e approvvigionamenti destinati alle Forze armate della Repubblica italiana.

La Commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati, nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti la Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

Art. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il compito di:

a) accertare le procedure adottate per la scelta e l'acquisto delle forniture e commesse di cui all'articolo 1 e l'efficacia dei controlli stabiliti ed attuati;

b) accertare eventuali atti o comportamenti illeciti o irregolari che siano stati compiuti nella scelta e nell'acquisto di materiale destinato alle Forze armate;

c) proporre i provvedimenti che riterrà opportuni per garantire le regolarità delle procedure adottate e l'efficacia dei controlli in ordine ai programmi, alle trattative, ai contratti di acquisto, alla consegna e al pagamento delle forniture e delle commesse.

Art. 3.

L'inchiesta non potrà essere estesa alle motivazioni di carattere tecnico o strategico della scelta delle forniture; il Governo potrà a questo proposito invocare in ogni momento la clausola del « segreto militare ».

Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro sei mesi dalla data dell'insediamento della Commissione stessa.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

La Commissione dovrà essere insediata ed iniziare i suoi lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.